

Un'analisi comparata

LA LEGISLAZIONE CFC ITALIANA NELLA PROSPETTIVA EUROPEA

Uno studio approfondito delle nuove norme italiane sull'imposizione per trasparenza delle controllate estere a fiscalità privilegiata non può prescindere dalla loro collocazione nell'ambito europeo, in considerazione soprattutto del fatto che il nostro legislatore si è ispirato a diversi modelli per disegnarne la normativa

di Stefano Marchese

— Con l'approvazione del regolamento attuativo dell'art. 127-bis T.u.i.r.¹, dal 1° gennaio 2002 la normativa *Controlled Foreign Companies* italiana è diventata operativa. Appare quindi importante soffermarsi sugli aspetti fondamentali di tale disposizione, muovendo tuttavia da un'analisi che collochi tale peculiare tecnica di tassazione per trasparenza degli enti esteri nell'ambito delle ragioni di fondo che la giustificano.

L'analisi comparatistica, limitata nel presente lavoro all'ambito europeo, anche perché concettualmente più vicino alla normativa italiana, assume valenza centrale a questo scopo, offrendo innegabili spunti per coglierne gli aspetti sistematici.

La tecnica espositiva qui utilizzata, tipica degli studi comparatistici, ha carattere sostanzialmente descrittivo; per non appesantirne la lettura, i riferimenti alla normativa italiana sono stati posti in nota.

Le ragioni di una normativa CFC

Una normativa CFC può essere definita, in termini assai ampi, come una tecnica fiscale che consente al Paese di residenza degli azionisti di sottoporre ad imposizione per competenza il reddito prodotto da una società estera (o altro ente estero) da questi controllata [nella letteratura anglosassone si parla di *sheltered income*, ossia di

redditi posti al "riparo" (*shelter*) dall'imposizione nazionale].

Le ragioni che vengono di volta in volta addotte per giustificare siffatta modalità d'imposizione sono molteplici; di conseguenza, e guardando ad essa da prospettive differenti, una normativa CFC può essere vista come:

- una "disposizione antielusiva", finalizzata a neutralizzare le tecniche utilizzate dai contribuenti per ottenere differimenti d'imposta (*tax deferrals*) mediante l'interposizione (economica e non certo giuridica) di una struttura societaria estera, spesso residente in un Paese a bassa fiscalità o beneficiante di un regime fiscale privilegiato, tra gli stessi e la fonte del reddito; dato che le società estere hanno autonoma soggettività tributaria a fini fiscali, il relativo reddito non è soggetto a tassazione nel Paese di residenza dei soci fino a che questo non sia pagato agli azionisti sotto forma di dividendo;
- uno strumento volto ad assicurare la "neutralità fiscale internazionale", secondo il modello della neutralità all'esportazione dei capitali, in base al quale i redditi di fonte nazionale e quelli di fonte estera devono essere tassati in capo ai contribuenti nella stessa misura e senza differimenti d'imposta;
- una "misura difensiva" contro quei Paesi che pongono in essere pratiche di concorrenza fiscale dannosa, siano essi "paradisi fiscali" o perché pongano in essere "regimi fiscali privilegiati";

NOTE

¹ Cfr. il decreto 21 novembre 2001, n. 429.

- uno strumento di politica fiscale finalizzato a combattere l'erosione di base imponibile nazionale che si verifica per effetto dei flussi in uscita dei capitali da Paesi ad elevata tassazione verso Paesi a bassa tassazione;
- uno strumento che consente di risolvere alcune difficoltà pratiche nell'accertamento della corretta applicazione dei "prezzi di trasferimento": è chiaro che in caso di trasferimento di utili tra società del gruppo per effetto di pattuizione dei prezzi non a valore normale, allorché la società beneficiaria di tale trasferimento sia una controllata a bassa fiscalità, l'applicazione della normativa CFC vanifica in pratica l'operazione realizzata, riconducendo a tassazione presso la società madre l'intero (o buona parte del) reddito della figlia;
- uno strumento che consente di risolvere alcune inefficienze insite nei criteri di attribuzione della "residenza fiscale": la difficoltà a considerare fiscalmente residente un ente estero può essere superata allorché il reddito di questo sia comunque attratto a tassazione per effetto delle norme CFC;
- uno strumento che consente di rendere più efficace "l'applicazione della potestà impositiva": anche quando una società estera sia soggetta a imposizione nazionale, è spesso difficile ottenere dalla stessa documentazione o realizzare l'esecuzione fiscale per i debiti d'imposta, stante l'extraterritorialità del soggetto passivo, soprattutto quando questo non disponga di beni nel paese impositore; la normativa CFC trasferisce gli obblighi strumentali sul soggetto nazionale partecipante rendendolo responsabile del tributo.

Gli approcci seguiti dai vari Paesi per giustificare in punto di diritto la tassazione, in capo agli azionisti, dei redditi della società controllata sono diversi:

- il *deemed dividend approach*, secondo il quale il reddito della società controllata estera si considera distribuito, ovvero si tassa il dividendo, anziché secondo il criterio di cassa, sulla base del criterio della competenza economica, nel medesimo esercizio in cui l'utile è prodotto;
- il *piercing the veil approach*, secondo il quale il reddito della controllata estera viene attribuito, come se si trattasse di società personale, ai soci della stessa, disconoscendo quindi, ai fini fiscali, la distinta soggettività dell'ente straniero;
- l'*increased ability to pay approach*, secondo il quale si considera che il reddito prodotto dalla società

estera costituisca una manifestazione di capacità contributiva dei suoi azionisti, che ne consente l'imposizione in capo a questi ultimi.

La legislazione CFC è disegnata, nelle esperienze internazionali, secondo quattro modelli:

- il *transactional approach*, che si concentra sulla natura del reddito (tipicamente redditi passivi, ossia derivanti da investimenti finanziari e attività similari);
- il *jurisdiction approach*, che si basa sulla localizzazione della società estera (tipicamente un paese a bassa fiscalità);
- lo *shopping approach*, che è una variante del primo, a norma del quale si esentano i redditi passivi prodotti in paesi ad elevata fiscalità;
- l'*exemption approach*, che è una variante del secondo, a norma del quale si esentano i redditi attivi prodotti in paesi a bassa fiscalità.

Come appare chiaro dal disposto dell'art. 127-bis T.u.i.r., il nostro Paese ha seguito il *piercing the veil approach*, superando la personalità giuridica dell'ente estero, ed ha disegnato la propria legislazione CFC sulla base dell'*exemption approach*.

I paesi europei che dispongono di una legislazione CFC

Non tutti i Paesi dell'Unione europea dispongono di una legislazione CFC: al 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della normativa italiana a tal proposito², soltanto altri otto Paesi prevedevano norme analoghe nel loro ordinamento tributario: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Deve essere tuttavia sottolineato che alcuni Paesi che non dispongono di una normativa CFC in senso tecnico hanno specifiche disposizioni che producono risultati simili, sul piano pratico, alla prima. Ad esempio, il principio di abuso del diritto, previsto in Lussemburgo, o alcune regole di tassazione per competenza e a valore normale di società estere d'investimento, previste nei Paesi Bassi, consentono di tassare il reddito non distribuito di un'entità estera nelle mani dei suoi azionisti residenti.

La definizione di CFC

La natura dell'ente estero

Generalmente la normativa CFC si applica agli enti esteri che abbiano una soggettività tributaria distinta da

quella dei soci ai fini del diritto interno, quali le società di capitali e, in alcuni casi, i trusts, le fondazioni estere, le *Anstalt*, ecc.

In alcuni paesi la normativa CFC colpisce anche enti diversi da quelli aventi personalità giuridica, sulla base della struttura dei loro sistemi fiscali.

Ad esempio, in Francia sono compresi tra gli enti controllati le stabili organizzazioni all'estero di società francesi, i cui redditi sono normalmente esentati da imposizione in Francia sulla base del principio di territorialità dell'imposizione. In Italia sono comprese tra le CFC anche le società di persone non residenti, che nel diritto tributario comparato sono generalmente considerate soggetti fiscalmente trasparenti².

Il livello di imposizione dell'ente estero

Il *jurisdiction approach*, nella sua forma pura o nella sua variante di *exemption approach*, è seguito praticamente da quasi tutti i Paesi europei.

In generale, infatti, la normativa CFC dei vari Paesi pone quale requisito per la sua applicazione il fatto che il reddito della società estera sia soggetto ad un'imposizione inferiore a quella nazionale.

La Danimarca costituisce un'eccezione nel panorama europeo. Essa adotta il *transactional approach*, mirando quindi a colpire i redditi di natura finanziaria, a condizione che essi siano attribuibili ad una società estera le cui regole d'imposizione "devino sostanzialmente" da quelle danesi.

Le giurisdizioni che danno luogo ad applicazione della normativa CFC possono essere specificate secondo due principali modelli:

- una lista di Paesi che sono esclusi dalla normativa CFC (*white list*) o inclusi in essa (*black list*);
- un approccio basato sulla comparazione del livello d'imposizione, secondo il quale la legislazione CFC si può applicare ad ogni Paese nel quale l'ammontare dell'imposta dovuta dalla società estera è inferiore ad un'aliquota fissata, determinata sulla base dei seguenti criteri alternativi:

- a. l'aliquota nominale d'imposta estera;
- b. l'aliquota effettiva media d'imposizione estera;
- c. l'incidenza fiscale estera effettivamente subita dalla CFC in ciascun periodo d'imposta;
- d. l'aliquota d'imposta cui la CFC sarebbe stata soggetta nell'ipotesi in cui fosse stata residente nel Paese dei soci.

In particolare, la Finlandia applica la normativa CFC nei confronti di società estere la cui aliquota d'imposizione sia inferiore ai 3/5 di quella finlandese. I Paesi a fiscalità privilegiata sono individuati in una *black list*, che non include Stati membri della UE.

In Francia, la legislazione CFC è applicabile nei confronti di società residenti in Paesi nei quali l'aliquota d'imposta sui redditi sia "considerevolmente inferiore" a quella francese; la prassi amministrativa ha quantificato tale differenza in modo tale che rientrano tra i Paesi a fiscalità ridotta quelli nei quali vige un'aliquota inferiore di 1/3 a quella francese; non esiste una *black list*. La Germania considera un Paese a bassa fiscalità allorché l'aliquota effettiva d'imposizione della CFC sia inferiore al 25%.

Come è noto, l'Italia ha approvato una *black list* dei paesi e territori a fiscalità privilegiata, individuati sulla base di un livello d'imposizione notevolmente inferiore a quello italiano, della mancanza di un adeguato scambio d'informazioni e di altri criteri simili ai precedenti. La *black list* approvata non include Stati Membri della UE, con l'unica eccezione delle *holding* lussemburghesi del 1929⁴.

La legislazione portoghese prevede che vi sia un sistema fiscale privilegiato laddove l'aliquota d'imposizione sia inferiore al 60% di quella portoghese. Non è in vigore alcuna *black list*.

In Spagna la normativa CFC trova applicazione nei confronti di società estere le cui caratteristiche rientrino nella relativa definizione: non è quindi necessario che l'ente estero sia localizzato in un regime a fiscalità agevolata. Tuttavia, la normativa CFC contiene la presun-

NOTE

² Come si ricorderà, i riferimenti normativi della legislazione CFC italiana sono contenuti nell'art. 127-bis T.u.i.r. (introdotto dalla legge 21 novembre 2000, n. 342), nell'art. 76, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, T.u.i.r. (in punto di ineducibilità dei componenti negativi e di rapporti con la normativa CFC in senso stretto, introdotti dalla medesima legge n. 342 del 2000, come modifica-

ti—in particolare il comma 7-ter—dall'art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), nella *black list* CFC, approvata con decreto 21 novembre 2001 (infra citata come "black list italiana CFC"), nel regolamento attuativo dell'art. 127-bis T.u.i.r., approvato con decreto 21 novembre 2001, n. 429 (infra citato come "regolamento"), nella *black list* sulla ineducibilità dei costi, approvata con

decreto 23 gennaio 2002 (infra citata come "black list italiana ineducibilità").

³ Cfr. l'art. 127 bis, comma 1, T.u.i.r., che fa riferimento al "controllo di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato".

⁴ Cfr. l'art. 127-bis, commi 1 e 4, T.u.i.r. e la *black list* italiana CFC.

zione relativa che le società localizzate in un Paese a bassa fiscalità rientrino nella relativa definizione. La *black list* include soltanto uno Stato UE: il Lussemburgo.

Nel Regno Unito non vi sono specifiche norme concernenti la definizione di paradiso fiscale. Vi sono all'opposto norme che esentano le società estere dall'applicazione della normativa CFC allorché la loro aliquota di tassazione sia almeno pari al 75% di quella britannica. Esiste una lista di Paesi che non si considerano paradisi fiscali (*white list*), e una lista di Paesi le cui società ivi residenti non sono considerate CFC alla condizione che non beneficino di speciali regimi preferenziali (*black list*), la quale comprende, tra gli altri e nell'ambito dei regimi fiscali europei, i centri di coordinamento belgi e le *holding* danesi. In Svezia il sistema fiscale non richiede una specifica comparazione di aliquote d'imposta domestiche ed estere, focalizzandosi piuttosto sul fatto che l'imposta estera non sia simile, quanto al suo livello e alla sua struttura, a quella nazionale sulle società.

In nessun Paese europeo, una società è esentata "a priori" dalla normativa CFC soltanto perché è residente in uno Stato membro della UE.

I contribuenti residenti soggetti alla CFC

La Finlandia, la Francia, la Germania, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia applicano la normativa CFC nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle società. La Francia estende l'applicazione delle norme CFC alle stabili organizzazioni nel paese di soggetti non residenti.

Il Regno Unito applica la legislazione CFC soltanto alle società residenti, sebbene nell'ordinamento tributario britannico vi siano altre norme antielusive volte ad evitare l'uso di CFC da parte di persone fisiche.

Il concetto di "controllo"

Da un punto di vista generale il reddito della CFC è tassato nelle mani dei suoi azionisti residenti, a condizione che essi controllino la società. Con riguardo al controllo, vi sono diverse opzioni possibili per definirlo; i criteri adottati nel panorama europeo sono:

- il controllo individuale: un singolo azionista residente detiene il controllo o una partecipazione qualificata nella società estera; questa ipotesi comprende il controllo congiunto (o controllo "presunto")⁵, secondo cui un gruppo di azionisti residenti, collegati da accordi contrattuali, vincoli familiari o altre

ragioni, detengono complessivamente una partecipazione di controllo o qualificata (Danimarca, Francia, Spagna, Italia⁶);

- il controllo domestico: la CFC è controllata da azionisti residenti, ancorché essi non siano tra loro collegati (Finlandia, Germania, Svezia, Regno Unito, Portogallo).

Le diverse legislazioni nazionali in tema di CFC differiscono sensibilmente in merito alla percentuale minima di partecipazione che determina l'applicazione del regime di tassazione per trasparenza.

La maggior parte dei paesi applica il concetto di "controllo di diritto", sulla base del quale il contribuente residente è soggetto ad imposizione soltanto se possiede "almeno" il 50% [Spagna, Svezia, Finlandia, Regno Unito (dove la percentuale è stata recentemente ridotta al 40% nel caso di *joint ventures*)] o più del 50% (Germania, Italia⁷) dei diritti di voto nella CFC e/o del capitale sociale. Sulla base di una norma antielusiva, in Francia, Spagna e Svezia si considera che esista il controllo allorché una società sia posseduta pariteticamente da azionisti residenti e non residenti.

In alcuni casi il concetto di "controllo di diritto" è ampliato e comprende anche il diritto ai dividendi; è considerata controllata una società nella quale gli azionisti residenti hanno diritto di ricevere almeno il 50% del reddito distribuibile della CFC (Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito) o, comunque, il 50% del patrimonio netto di liquidazione della stessa CFC (Spagna, Regno Unito).

Alcuni Paesi, come l'Italia, usano altresì il concetto di "controllo di fatto", secondo cui l'entità estera si considera controllata dal contribuente residente se ha "una influenza dominante" sulla prima, a causa della sue relazioni contrattuali o perché l'azionista, pur avendo una minoranza dei diritti di voto, può comunque influenzare le decisioni assunte nell'assemblea ordinaria.

In Francia, al fine di rendere applicabile la legislazione CFC, un singolo azionista deve detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale sociale (per le persone fisiche; per le società il sistema in vigore fino al 2002 stabilisce che, per le azioni possedute anteriormente alla data del 30 settembre 1992, la società deve detenere direttamente o indirettamente almeno il 25% del capitale sociale; per le azioni detenute successivamente a tale data, è sufficiente una percentuale di partecipazione, diretta o indiretta, del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto o dei diritti ai

GIUSEPPE AMBROSEGGIA, MATERA, 1971

> **MATTINO**

L'occhio gonfio di sonno
osserva rigagnoli d'acqua
che straziano la terra
con folli trame

Oggi
anche noi sogneremo
il sole di ieri
e il frutto che perdemmo

<

dividendi).

In Danimarca, la soglia è del 25% del capitale sociale o più del 50% dei diritti di voto; in Portogallo la partecipazione assume rilevanza al raggiungimento del 25% del capitale.

In Francia esiste altresì una soglia collegata al valore della partecipazione: se l'azionista ha effettuato un investimento di un certo ammontare (22.870.000 €), la normativa CFC si applica indipendente dalla percentuale di partecipazione.

L'analisi comparatistica evidenzia quindi che il sistema

danese, francese e portoghese non possono essere propriamente definiti come legislazioni CFC (mancando appunto il requisito del controllo), ma piuttosto come legislazioni QSFC (*Qualified Shareholding FC*)⁸.

In tutti i Paesi europei, il controllo assume rilevanza sia esso diretto o indiretto.

Il controllo può essere determinato:

- in qualsiasi momento durante l'esercizio della CFC (Danimarca, Regno Unito);
- al termine dell'esercizio della CFC (Francia, Germania, Italia⁹, Portogallo, Spagna, Svezia).

Esenzioni

Le diverse legislazioni nazionali stabiliscono casi particolari di esenzione dall'applicazione della normativa CFC. Dato che tutti i Paesi europei, con la sola eccezione della Danimarca, applicano il *jurisdiction approach*, tali esenzioni costituiscono una tipica variante di questo.

Una causa di esenzione è costituita dall'esercizio di una effettiva attività economica da parte della società estera: si tratta dell'*exemption approach* relativamente ad alcuni "redditi attivi" prodotti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Da un punto di vista generale, tale esenzione è riconosciuta in Finlandia, Francia (solo per le società), Germania, Regno Unito e Italia, a condizione che la società non residente svolga una attività industriale o commerciale effettiva nel Paese in cui risiede o nel suo mercato di riferimento¹⁰. D'altro canto, non vi sono particolari esenzioni in Portogallo e, per le persone fisiche, in Francia. Un secondo gruppo di esenzioni è correlato alla politica di distribuzione dei dividendi della CFC. In questa linea si colloca la legislazione fiscale britannica, che consente l'esenzione dal regime CFC allorché l'ente estero distribuisca agli azionisti almeno il 90% del suo reddito entro i 18 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (*Acceptable Distribution Test*).

NOTE

⁵ Si tratta del c.d. "constructive control".

⁶ L'art. 127-bis, T.u.i.r., richiede infatti il controllo, diretto o indiretto, anche tramite fiduciarie o per interposta persona (comma 1), come definito dall'art. 2359 c.c. (comma 3). Il Regolamento chiarisce che ai fini del controllo, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5 T.u.i.r. (art. 1, comma 3, Reg.).

⁷ Come si ricorderà, l'art. 2359 c.c. fa riferimento alla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (n. 1) ovvero di voti sufficienti per

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (n. 2) mentre è del tutto ininfluenza la quota di partecipazione al capitale sociale.

⁸ E' d'uopo precisare che tale sigla è di nostra invenzione.

⁹ In Italia rileva infatti la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato (cfr. art. 1, comma 3, Reg.).

¹⁰ Per il nostro paese cfr. l'art. 127-bis, comma 5, T.u.i.r., il quale appunto prevede che le disposizio-

ni CFC non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. A tal fine è prevista la procedura dell'interpello disciplinato dallo Statuto del contribuente.

Un terzo tipo di esenzione è giustificato da una regola *de minimis*. Ad esempio, in Spagna un reddito passivo prodotto da una CFC non è tassabile se è inferiore al 15% del reddito complessivo della stessa CFC o al 4% del reddito complessivo del contribuente residente; il Regno Unito esenta le CFC il cui reddito totale sia inferiore alle 50.000 sterline; in Germania non viene effettuata l'imputazione del reddito allorché il reddito passivo sia inferiore al 10% del reddito lordo della CFC, a condizione che l'ammontare esentato non ecceda globalmente circa 60.000 €.

In quarto luogo, alcuni Paesi esentano le CFC allorché queste siano quotate in Borsa (Regno Unito).

Infine, alcune legislazioni (Francia, Italia⁴⁴, Regno Unito) riconoscono un'esenzione dalla normativa CFC sulla base di un "test motivazionale": se il contribuente residente può dimostrare che la CFC è stata costituita per valide ragioni economiche e non con lo scopo di localizzare redditi in giurisdizioni a bassa fiscalità, realizzando differimenti d'imposizione, la normativa non si applica; questa esenzione, com'è evidente, sottolinea la natura antielusiva della normativa CFC.

Imputazione e tassazione del reddito della CFC

Dopo aver qualificato una società estera come "CFC" sulla base dei criteri del controllo e alla luce del *transactional* piuttosto che del *jurisdiction approach*, il successivo passo consiste nell'accertare quale sia il contribuente nei confronti del quale il reddito debba essere imputato ai fini fiscali.

Vi sono diversi criteri per attribuire ai soci la quota parte del reddito della CFC, e in particolare:

- l'attribuzione del reddito al solo socio controllante residente ovvero ai soggetti che esercitano il controllo congiunto (Danimarca, Italia⁴², Spagna, Regno Unito);
- l'attribuzione del reddito a tutti i titolari, residenti, di partecipazioni qualificate, ossia a quei soci che detengono una partecipazione non inferiore ad una data soglia (10% della partecipazione al capitale o agli utili in Finlandia, Francia e Svezia);
- l'attribuzione del reddito a tutti gli azionisti residenti, indipendentemente dalla loro partecipazione sociale (Germania, Portogallo).

In conformità al "*deemed dividend approach*", la base imponibile ai fini della normativa CFC è costituita dal dividendo che potrebbe essere pagato dalla partecipata

estera; questo metodo è utilizzato in Germania, la cui normativa fiscale interna prevede esplicitamente che al reddito imputato ex CFC si applichino le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni previste per i dividendi. Invece, il "*piercing the veil approach*" porta alla tassazione del reddito d'impresa prodotto dalla sussidiaria estera sulla base di un criterio di trasparenza fiscale, calcolato secondo le norme interne del paese dei soci. Ciò accade in Danimarca, Finlandia, Francia, Italia⁴³, Regno Unito. Il Portogallo, tuttavia, determina il reddito della CFC sulla base delle regole del Paese di residenza della CFC.

In alcuni casi, alcune disposizioni agevolative previste nella legislazione nazionale non sono applicabili nella determinazione del reddito della CFC (ad esempio, in Italia e in Francia non è consentito dedurre ammortamenti anticipati; in Italia non è consentito rateizzare l'imposizione delle plusvalenze, e così via⁴⁴).

Vi è tuttavia da sottolineare come alcuni Paesi, che applicano il *jurisdiction approach* per definire i territori destinatari della normativa CFC (Germania e Spagna), applicano però il *transactional approach* nel determinare il reddito imputabile agli azionisti (Danimarca, Germania, Spagna). In termini più espliciti, le legislazioni tedesca e spagnola prevedono che soltanto alcune categorie reddituali (i.e.d. "redditi passivi") siano sottoposte ad imposizione in capo agli azionisti, mentre quella danese assoggetta ad imposizione i soli redditi finanziari, siano essi attivi o passivi. In questi casi, dunque, non tutto il reddito della CFC è imputato al soggetto controllante, ma soltanto quella parte di reddito determinata isolando alcuni componenti positivi e negativi dal conto economico della società estera.

Altri Paesi adottano l'*entity approach* (detto anche "*all-or-nothing approach*", ossia approccio del "tutto o niente"): se una società controllata estera non è esentata, tutto il suo reddito è imputato agli azionisti, indipendentemente dalla sua natura (Finlandia, Francia, Italia⁴⁵, Portogallo, Svezia, Regno Unito). In alcuni paesi (ad esempio Francia, Italia⁴⁶ e Regno Unito) il reddito della CFC è soggetto a tassazione separata.

Compensazione delle perdite e consolidamento

Le legislazioni danese, finlandese, francese, tedesca, italiana⁴⁷ e britannica consentono il riporto delle perdite fiscali in deduzione del reddito imponibile. Tale deduzione non è invece consentita in Spagna e Portogallo.

Le normative finlandese, spagnola e britannica consentono altresì la compensazione tra il reddito della CFC e la perdita della società controllante residente. Tale compensazione non è invece ammessa in Francia, Germania, Italia¹⁸ e Portogallo.

In Francia il reddito della CFC può essere incluso nell'area di consolidamento fiscale, allorché il contribuente francese utilizzi un metodologia di tassazione di gruppo; conseguentemente, le perdite della CFC possono essere dedotte dal reddito imponibile del gruppo societario.

Nessun Paese, con la sola eccezione della Francia nel caso di consolidamento fiscale, consente di compensare le perdite di una CFC con i redditi di un'altra CFC¹⁹.

Limitazioni alla deduzione di costi sostenuti o addebitati da una CFC

In generale, le legislazioni europee non prevedono particolari limitazioni alla deduzione di costi da parte di una CFC residente in un paradiso fiscale, applicandosi la normativa prevista per la determinazione del reddito imponibile dei soggetti residenti.

Vi sono invece limitazioni in alcuni Paesi, con riguardo ai costi addebitati da società estere a fiscalità privilegiata. In particolare, in Francia, Italia²⁰, Portogallo e Spagna non è consentito dedurre i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra contribuenti residenti e soggetti residenti fiscalmente in Paesi a fiscalità privilegiata, a meno che gli stessi contribuenti residenti non forniscano la prova che la società estera svolge un'attività commerciale o industriale effettiva o che l'operazione ha avuto concreta esecuzione e che corrisponde ad un effettivo interesse economico del contribuente. Al fine di evitare doppie imposizioni, nel nostro paese è previsto che la limitazione sopra ricordata non si applichi allorché il reddito della società estera sia tassato per trasparenza secondo la normativa CFC.

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Il rischio di doppia tassazione per effetto della normativa CFC può manifestarsi in molteplici modi:

- doppia imposizione giuridica internazionale: i redditi della CFC sono tassati una prima volta nel Paese in cui la CFC è residente e una seconda volta nel Paese di residenza degli azionisti;
- doppia imposizione economica interna: i redditi della CFC sono tassati una prima volta per trasparenza nell'esercizio di competenza ed una seconda volta, a titolo di dividendi, quando questi vengono distribuiti;
- doppia o multipla imposizione economica internazionale:
 - a. a causa delle interazioni tra i regimi CFC di differenti paesi: in caso di una società capogruppo sita nello Stato A, che controlla una *sub-holding* sita nello Stato B, che a sua volta controlla una CFC, i redditi di quest'ultima potrebbero essere sottoposti ad imposizione una prima volta nello Stato B ed una seconda volta nello Stato A;
 - b. a causa delle interazioni tra la disciplina CFC di un Paese con le normative antielusive di un altro Paese (*transfer price*, *thin capitalization*, non riconoscimento di costi addebitati da una CFC, ecc.).

Per quanto attiene al primo caso, la maggioranza dei Paesi europei accorda un credito d'imposta per i tributi assolti all'estero, il che evita una doppia imposizione: i soci possono dedurre dall'imposta dovuta nel proprio Paese di residenza le imposte assolte nel paese di residenza della CFC (Francia, Italia²¹, Spagna, Regno Unito). Altri Paesi mitigano la doppia imposizione, consentendo la deduzione delle imposte estere dal reddito imponibile dei soci residenti (Finlandia, Portogallo).

NOTE

¹¹ Cfr. la nota che precede.

¹² Cfr. l'art. 127-bis, comma 1, T.u.i.r., e soprattutto l'art. 3 del Regolamento, secondo cui i redditi della CFC "sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo (anche di fatto) in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

¹³ Cfr. l'art. 2 del Regolamento.

¹⁴ Cfr. ancora l'art. 2 del Regolamento.

¹⁵ Cfr. l'art. 127-bis, commi 1 e 6, T.u.i.r., e l'art. 1

del Regolamento.

¹⁶ Cfr. l'art. 127-bis, comma 6, T.u.i.r., secondo il quale il reddito della CFC è assoggettato "a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%", e l'art. 3 del Regolamento.

¹⁷ Cfr. l'art. 127-bis, comma 6, T.u.i.r., e l'art. 2, comma 1, del Regolamento.

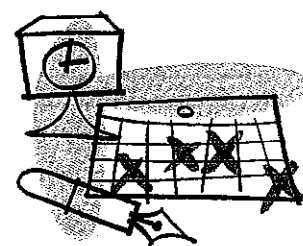
¹⁸ In Italia il regime di tassazione separata esclude

in radice tale possibilità.

¹⁹ Anche qui il regime di tassazione separata pare escludere tale possibilità in Italia.

²⁰ Cfr. l'art. 76, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, T.u.i.r.

²¹ Cfr. l'art. 127-bis, comma 6, ultimo periodo, T.u.i.r., il quale consente la detrazione dall'imposta italiana di quelle pagate all'estero a titolo definitivo, nonché l'art. 3, comma 3, del Regolamento.



CALENDARIO

LUGLIO

24	CONSIGLIO NAZIONALE	ROMA
----	---------------------	------

AGOSTO

25	56° CONGRESSO IFA	OSLO
----	-------------------	------

SETTEMBRE

3	COMITATO DI REDAZIONE "SUMMA"	ROMA
19	XII CONGRESSO CECCAR	BUCAREST

Relativamente al secondo caso, quando l'effettiva distribuzione dei dividendi ha luogo, le normative generalmente prevedono l'esenzione dei dividendi fino a concorrenza dei redditi già tassati per trasparenza (Danimarca, Finlandia, Francia, Italia²², Portogallo, Svezia) o accordano un credito d'imposta per i tributi già assolti nel paese di residenza a seguito dell'imposizione dei redditi della CFC (Spagna, Regno Unito), o consentono il rimborso delle imposte pagate a norma delle disposizioni CFC, pur tassando il dividendo (Germania), o infine tassano il dividendo ma consentono al contribuente di dedurre un importo corrispondente ad esso dal reddito della CFC imputabile per trasparenza nell'esercizio di distribuzione (Portogallo).

Con riguardo al terzo caso, ossia all'interazione tra i regimi CFC di differenti paesi, sono poche le legislazioni che dispongono di normative specifiche per evitare doppie imposizioni: ad esempio, in Svezia si tiene in considerazione l'effettivo livello globale d'imposizione per determinare lo stato di CFC; secondo la normativa tedesca, tutte le imposte a qualunque titolo prelevate sul reddito della CFC, e quindi anche le imposte assolute in un Paese a seguito delle norme CFC, sono detraibili dall'imposta tedesca; la legislazione francese riconosce la possibilità del contribuente di ottenere rimedi alla doppia imposizione mediante la procedura amichevole prevista dai trattati contro la doppia imposizione²³.

Conclusioni

La normativa CFC pone infine due ulteriori rilevanti problemi, che per ragioni di spazio non possono che essere meramente citati in questa sede: la compatibilità della stessa con le convenzioni contro le doppie imposizioni e la legittimità, in punto di diritto comunitario, di simili previsioni allorché una società residente nell'Unione sia qualificata CFC. Come ha ben evidenziato uno studio della FEE di recente pubblicazione²⁴, tale compatibilità appare esclusa in rapporto alle regole del mercato interno, alla condizione che la società qualificata come CFC non benefici di disposizioni agevolative che ricadano nella definizione di concorrenza fiscale dannosa fornita dal Codice di Condotta; ma è altresì necessario che si verifichi un maggior coordinamento nella politica dei trattati fiscali verso i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per evitare distorsioni nell'allocatione delle risorse nel mercato interno; infine, occorre in ogni caso evitare che, per effetto delle normative CFC di diversi Stati membri, si verifichino casi di doppia o multipla imposizione; tale obiettivo può realizzarsi sia attraverso percorsi di integrazione positiva (coordinamento), sia mediante percorsi di integrazione negativa (interventi della Corte di Giustizia che qualifichino certe normative nazionali come contrarie al diritto comunitario, allorché prevedano un'imposizione multipla ovvero non prevedano misure per evitare tale doppia tassazione).

NOTE

²² Cfr. l'art. 127-bis, comma 7, T.u.i.r., secondo il quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma dalle CFC non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione ai sensi della normativa CFC, anche negli esercizi precedenti.

²³ In Italia si sarebbe potuto argomentare dall'art.

127-bis, comma 6, T.u.i.r., che la detrazione delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo spettasse anche per quelle imposte assolute in base alla normativa CFC di altri Paesi; tale interpretazione appare tuttavia smentita dal Regolamento, nel quale l'art. 3, comma 3, precisa che le imposte detraibili sono quelle pagate dalla CFC, e quindi

non dai soci intermedi, tassati per trasparenza nel loro Paese di residenza.

²⁴ Cfr. FEE, *Position Paper on Controlled Foreign Companies Legislations in the EU*, Bruxelles, 2002, 16.